

Provincia di Vercelli

**Giudizio positivo di Compatibilita' Ambientale ai sensi dell'art.12 L.R.40/98 e s.m.i. relativamente al progetto di nuova centrale idroelettrica in loc. Vettigne'-Santhia', presentato dalla Ditta NORD IDRA Srl di Biella.**

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 45 del 17.04.2014.

(Omissis) Premesso che:

- In data 17.10.2012 la Ditta NORD IDRA srl con sede legale in Biella Via Boglietti n.1, ha richiesto alla Provincia di Vercelli il giudizio di compatibilità ambientale relativamente al Progetto di “Nuova centrale idroelettrica ad acqua fluente dal Torrente Elvo in località Vettignè del Comune di Santhià” (prot. di ricevimento n.0086410 del 18.10.2012), depositando contestualmente copia degli elaborati di cui all’art.12 L.R. n.40/98, conservati agli atti e dettagliatamente elencati nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 15.04.2014 (Allegato sub C) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La Società proponente, inoltre, ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione su “*Il Giornale del Piemonte*” del 17.10.2012.
- La Ditta Proponente in data 17.10.2012 ha presentato istanza al Servizio Risorse Idriche della Provincia intesa ad ottenere la concessione di derivazione idrica dal Torrente Elvo, ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R.n.10/R/2003, nella quantità massima di 16.000 l/s e media annua di 7.391 l/s, corrispondente ad un volume massimo annuo di 226.690.000 m<sup>3</sup> d’acqua, da utilizzarsi per tutto l’anno per uso energetico su un salto legale di 3,30 m con potenza nominale media annua di 293,3 kW e produzione media annua pari a 1,43 GWh, realizzata mediante l’installazione di n.4 turbine a coclea per una potenza complessiva installata di 560 kW; la restituzione avverrà nel Torrente Elvo in località Vettignè del Comune di Santhià.
- Nel corso dell’istruttoria la Ditta Proponente ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento per *fornire documentazione integrativa/sostitutiva* di quanto già presentato con l’istanza in data 17.10.2012; tale documentazione è stata presentata in data 29.07.2013. Inoltre, nel corso dell’istruttoria di Conferenza dei Servizi sono state richieste alla Ditta Proponente integrazioni e approfondimenti sul progetto, documentazione che la Ditta ha depositato in data 02.12.2013. Tutta la *documentazione integrativa/sostitutiva è conservata agli atti ed è dettagliatamente elencata nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 15.04.2014* (Allegato sub C) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Come risulta dalla nuova documentazione presentata dal Proponente in data 29.07.2013, a revisione di quanto presentato inizialmente in data 17.10.2013, *il Progetto consiste, sinteticamente, nella costruzione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica sul Torrente Elvo in località Vettignè del Comune di Santhià, da realizzare in sponda sinistra del Torrente Elvo in alternativa alle opere inizialmente previste in sponda destra. E’ prevista la derivazione media di 5.478 l/s (rispetto alla iniziale di 7.391 l/s), e massima di 8.000 l/s (rispetto alla iniziale di 16.000 l/s), che con salto legale di 3,36 m (rispetto ad iniziali 3,3 m) determina una potenza nominale media dell’impianto di 180,6 kW (rispetto a 239,3 kW iniziali), e potenza complessiva installata di 260 kW (rispetto ad iniziali 560 kW). Il nuovo impianto utilizza il salto idraulico esistente in corrispondenza del sifone del Canale Cavour in attraversamento del Torrente Elvo, che svolge funzione di traversa di derivazione unitamente al canale collettore che sarà realizzato a valle. L’opera prevista in sponda sinistra dell’Elvo è costituita principalmente da un canale adduttore e di carico, da un edificio con locale turbina (potenza idraulica di 260 kW) in alternativa alle quattro coclee inizialmente previste in sponda destra dell’Elvo, dal canale di restituzione e dalla scala di risalita dell’ittiofauna. La nuova cabina elettrica sarà realizzata in sponda destra dell’Elvo, nei pressi di altri fabbricati tecnici già esistenti lungo il Canale Cavour; è pertanto previsto*

l'attraversamento in sotterraneo del Torrente Elvo con la nuova linea elettrica, in corrispondenza del sifone esistente.

- L'opera rientra nella categoria progettuale n.41 dell'Allegato B2 della sopra citata Legge Regionale n.40/98 "*Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100kW, oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo*", ma sottoposto alla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale per decisione dell'Autorità Competente, assunta con Deliberazione della Giunta Provinciale n.78 del 17.05.2012 a conclusione della fase di Verifica di VIA.

- Dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del Progetto sul sito Internet e all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli in data 26.10.2012, nonché all'Albo pretorio del Comune di Santhià (VC) e sul BUR n.45 del 08.11.2012, *non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico* ai sensi dell'art.14 della L.R. n.40/98. Inoltre, a seguito della pubblicazione sul BUR n.45 della Regione Piemonte in data 08.11.2012 *dell'Avviso/Ordinanza di avvio del procedimento* inerente la fase di Valutazione della procedura di VIA e di rilascio della concessione di derivazione idrica ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n.10/R/2003, *non sono state presentate istanze concorrenti*.

- L'Organo Tecnico Provinciale ha condotto l'attività istruttoria ai sensi dell'art.7 della L.R. n.40/98, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.

- Per gli adempimenti di cui all'art.12 e 13 della L.R. n.40/98, la Provincia di Vercelli ha indetto la *Conferenza dei Servizi* che si è riunita in data 20.12.2012, 25.09.2013, 24.01.2014 e 01.04.2014 (Allegato sub B, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni per gli aspetti paesaggistici, per gli aspetti attinenti la compatibilità idraulica e per gli aspetti inerenti il rischio idrogeologico, gli Enti e Soggetti coinvolti e rappresentati hanno ritenuto concordemente che la documentazione presentata per la fase di Valutazione possa essere ritenuta complessivamente esaustiva e che *il Progetto di "Nuova centrale idroelettrica ad acqua fluente dal Torrente Elvo in località Vettignè del Comune di Santhià"* possa essere *ritenuto, complessivamente, compatibile* sul Piano Programmatico, Progettuale e Ambientale.

- Il Responsabile del Procedimento ha redatto la *Relazione datata 15.04.2014* (Allegato sub C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20.12.2012, 25.09.2013, 24.01.2014 e 01.04.2014, ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i.

Tenuto conto dei pareri, osservazioni e contributi tecnico-scientifici avanzati dagli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento (Allegato sub B e sub D1 e D2), acquisiti nell'ambito dell'istruttoria di Conferenza dei Servizi e sintetizzati nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 15.04.2014 (Allegato sub C), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuta, complessivamente, esaustiva la documentazione presentata in data 17.10.2012 come ottimizzata/integrata e specificata in data 29.07.2013 e 02.12.2013 dalla Ditta NORD IDRA srl con sede legale in Biella Via Boglietti n.1, come emerge dagli esiti della Conferenza dei Servizi e dalla sintesi dell'istruttoria di cui alla Relazione del Responsabile del Procedimento datata 15.04.2014 (Allegato sub C), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti:

- i verbali delle riunioni di Conferenza dei Servizi;
- la L.R.n.40/1998 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", e s.m.i.;
- il D.Lgs.n.152/2006 "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA)*", e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", e s.m.i.;

- la L.R. n.32/2008 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42”, e s.m.i.

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all’ art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione.

A voti unanimi

## DELIBERA

1. Di prendere atto dell’istruttoria di compatibilità ambientale positiva condotta sul Progetto di “Nuova centrale idroelettrica ad acqua fluente dal Torrente Elvo in località Vettignè del Comune di Santhià”, presentato in data 17.10.2012 come ottimizzato/integrato e specificato in data 29.07.2013 e 02.12.2013 dalla Ditta NORD IDRA srl con sede legale in Biella Via Boglietti n.1, di cui alle risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20.12.2012, 25.09.2013, 24.01.2014 e 01.04.2014 (Allegato sub B, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) e alla Relazione del Responsabile del Procedimento datata 15.04.2014 (Allegato Sub C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

2. Sulla base della Relazione del Responsabile del Procedimento datata 15.04.2014 (Allegato Sub C), contenente la sintesi dell’istruttoria di compatibilità ambientale positiva, e degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20.12.2012, 25.09.2013, 24.01.2014 e 01.04.2014 (Allegato sub B), di considerare accettabili gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto, con gli interventi di recupero ambientale delle aree interessate dai lavori e con gli interventi di mitigazione e compensazione degli impatti stessi, e di esprimere, pertanto, giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L.R. n.40/98, sul Progetto di “Nuova centrale idroelettrica ad acqua fluente dal Torrente Elvo in località Vettignè del Comune di Santhià”, presentato in data 17.10.2012 come ottimizzato/integrato e specificato in data 29.07.2013 e 02.12.2013 dalla Ditta NORD IDRA srl con sede legale in Biella Via Boglietti n.1. La compatibilità ambientale è comunque subordinata all’attuazione di tutte le condizioni stabilite in sede di Conferenza dei Servizi (Allegato sub B) e dettagliate nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 15.04.2014 (Allegato Sub C).

3. La compatibilità ambientale è comprensiva dell’autorizzazione ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e L.R. n.32/2008, alle condizioni tutte indicate nei pareri favorevoli condizionati (Allegato sub B e sub D1 e D2) espressi da: - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Torino con nota n.1261 del 22.01.2014 in applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. parte III, con prescrizioni; - Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio con nota n.26631 del 25.09.2013, in adempimento all’art.146 del D.Lgs. n.42/2004, con prescrizioni; - Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, parere 25.09.2013 con prescrizioni; - ARPA con contributo tecnico scientifico n.85857 del 23.09.2013, con prescrizioni.

4. Il provvedimento positivo di VIA, ai sensi dell’art.12 comma 9 della L.R. n.40/98, ha efficacia, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del Proponente, l’Autorità Competente (Provincia di Vercelli) ai sensi del sopra richiamato art.12 comma 9 della L.R. n.40/98 può prorogare il predetto termine, scaduto il quale senza che siano stati iniziati i lavori il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, ai sensi dell’art.26 comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., le complessive opere devono essere realizzate entro il termine massimo di anni 3; trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente (Provincia di Vercelli) su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata.

5. Sono comunque fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di terzi.

6. Di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico

della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

(Omissis) Allegato A (Omissis), Allegato B (Omissis), Allegato C (Omissis), Allegato D (Omissis).  
Stralcio verbale Conferenza dei Servizi del 01.04.2014

(Omissis) Determinazioni della Conferenza

Gli Enti e Soggetti rappresentati in Conferenza dei Servizi, preso atto dei pareri favorevoli espressi:  
- dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Torino con nota n.1261 del 22.01.2014 in applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. parte III, con prescrizioni - dalla Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio con nota n.26631 del 25.09.2013, in adempimento all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004, con prescrizioni - dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, parere 25.09.2013 con prescrizioni - dall'ARPA con contributo tecnico scientifico n.85857 del 23.09.2013, con prescrizioni ritengono che possa essere rilasciata l'Autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e L.R. n.32/2008, alle condizioni tutte indicate nei pareri favorevoli condizionati sopra richiamati.

Gli Enti e Soggetti rappresentati in Conferenza, sulla scorta della disamina e discussione sul progetto presentato con istanza in data 17.10.2012, come modificato/integrato in data 29.07.2013 e 02.12.2013 dalla Ditta NORD IDRA srl, tenuto conto della documentazione, pareri e contributi tecnici pervenuti, ritengono concordemente che la documentazione presentata per la fase di Valutazione possa essere ritenuta complessivamente esaustiva e che il Progetto di "*Nuova centrale idroelettrica ad acqua fluente dal Torrente Elvo in località Vettignè del Comune di Santhià*" possa essere ritenuto, complessivamente, compatibile sul Piano Programmatico, Progettuale e Ambientale, - sulla scorta della piena attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione, nonché interventi di inserimento e recupero ambientale indicati nella documentazione progettuale e tecnico-ambientale presentata in data 29.07.2013 e 02.12.2013, sostitutiva/integrativa della documentazione inizialmente presentata in data 17.10.2012, - sulla scorta dell'attuazione del seguente quadro di prescrizioni, come emergenti dai pareri acquisiti nell'ambito dell'istruttoria espletata, finalizzate alla risoluzione delle problematiche residue, a garantire e migliorare l'inserimento ambientale delle opere nel più ampio contesto territoriale interessato, nonché finalizzate a garantire adeguati controlli e verifiche ambientali sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'impianto.

Prescrizioni:

1. Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera nella fase di costruzione delle opere si dovrà procedere con bagnatura periodica dei cumuli di terra accantonati, delle piste sterrate percorse dai mezzi d'opera e delle aree interessate da operazioni di movimentazione di materiale terroso e pulverulento, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.
2. Le aree di cantiere dovranno essere opportunamente delimitate mediante idonee recinzioni.
3. Gli interventi da realizzare in alveo e sulle sponde del Torrente Elvo dovranno essere gestiti in modo da evitare o minimizzare l'impatto sull'ecosistema fluviale nel suo complesso e sulla fauna ittica in particolare, tenendo in considerazione il periodo riproduttivo più sensibile per la fauna presente. I lavori in alveo dovranno essere effettuati evitando di deviare completamente il corso d'acqua per garantire la sopravvivenza dell'ecosistema a valle. La traversa dovrà essere realizzata dalla ditta esecutrice dei lavori in due fasi distinte al fine di mantenere integro da interferenze col cantiere il passaggio delle acque naturali. In ogni caso sarà opportuno organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo e le eventuali deviazioni del corso d'acqua. I lavori in alveo non dovranno essere effettuati dal Mese di Aprile al Mese di Giugno, periodo di riproduzione dell'ittiofauna presente nel tratto di torrente interessato; in ogni caso il monitoraggio della fauna ittica che verrà svolto prima della fase di cantiere, i cui risultati saranno trasmessi ad ARPA e alla Provincia di Vercelli Settore Tutela Ambientale e Settore Tutela della Fauna, dovrà fornire tutte le indicazioni sulle specie target presenti, consentendo di

definire con maggiore precisione il periodo di sospensione dei lavori in alveo.

4. Gli interventi in alveo saranno effettuati previa comunicazione ai competenti Uffici Provinciali preposti alla tutela della fauna ittica per le operazioni e tempistiche di recupero e spostamento dei popolamenti presenti, dando attuazione alle eventuali compensazioni individuate dagli Uffici Provinciali, qualora ritenute necessarie, mirate alla ricostituzione delle popolazioni presenti.

5. L'eventuale preparazione di manufatti di cemento in loco dovrà essere effettuata in luogo idoneo e distante dall'alveo del Torrente o in zone di lavoro isolate dall'alveo. Il contatto tra l'acqua e le colate di calcestruzzo dovrà essere evitato per almeno 48 ore con temperatura atmosferica sopra lo 0 e per almeno 72 ore se è sotto lo 0, poiché il cemento liquido è alcalino e fortemente tossico per gli organismi acquatici. Le zone di lavoro devono quindi essere isolate dall'alveo.

6. Dovranno essere predisposte tutte le misure atte a evitare la contaminazione del suolo e delle acque superficiali; dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali versamenti accidentali. In particolare dovranno essere costantemente tenute in cantiere sostanze o apparecchiature dedicate all'immediata gestione di eventi incidentali che dovessero comportare versamenti di sostanze inquinanti sia nelle acque che sul suolo. Si rammenta in ogni caso l'art.242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

7. Qualora si renda necessario provvedere al rifornimento di carburante per i mezzi d'opera o i macchinari all'interno dei cantieri, tali operazioni dovranno essere effettuate in aree con idonee caratteristiche tecniche e atte ad evitare versamenti sul suolo, localizzate ad una buona distanza e separate dal corso d'acqua.

8. Riguardo la viabilità interferita, si dovrà garantire la funzionalità e la buona manutenzione delle strade sterrate percorse dai mezzi in entrata e uscita dalle aree di lavorazione quantomeno per tutta la durata del cantiere. Lungo tutta la rete stradale interferita di competenza della Provincia, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio dell'impianto, dovranno essere adottate tutte le cautele al fine di evitare l'apporto, tramite i mezzi utilizzati, di materiale terroso o ghiaioso sulla sede stradale; inoltre, il traffico lungo la Strada Provinciale non potrà mai essere limitato e/o interrotto senza la preventiva autorizzazione della Provincia di Vercelli. Qualora si verificassero cedimenti delle banchine ed al piano viabile bitumato imputabili ai transiti derivanti dalla realizzazione della nuova centrale idroelettrica, la Ditta richiedente dovrà provvedere tempestivamente, a sue cure e spese, alla pronta riparazione ed al ripristino delle banchine e della massicciata bitumata danneggiate; qualora la rimessa in pristino delle strutture stradali interessate non fosse a regola d'arte, l'Amministrazione Provinciale si riserva di prescrivere a carico del concessionario, ulteriori opere di ripristino.

9. Dovrà essere evitato il transito e lo stazionamento di mezzi sopra la struttura del sifone del Canale Cavour di sottopasso del Torrente Elvo, anche per la realizzazione della tura, ovvero i mezzi non dovranno avere carico complessivo superiore a 15 ql.

10. In fase di esercizio lo svuotamento del canale dissabbiatore e del canale di scarico delle portate idriche utilizzate dovrà essere effettuato in modo da minimizzare i danni derivanti dal rilascio di sedimento fine nel fiume sottostante.

11. Qualora per le finalità realizzative del progetto si renda necessaria l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Elvo, dovrà essere presentata idonea istanza di concessione demaniale al Settore Regionale OO.PP. Vercelli, come disposto dalla D.G.R. n.44-5084 del 14.01.2002.

12. Visto il D.L. n.2/2012 (in vigore dal 22 Giugno 2013), qualora nelle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere venisse riscontrato un orizzonte di materiale di riporto, la Ditta dovrà preliminarmente effettuare il test di cessione sui materiali granulari ai sensi del D.M. 05.02.1988 e l'analisi sul tal quale con riferimento alla Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. al fine di verificare la possibilità di riutilizzo in sito del materiale di scavo.

13. Qualora emergesse in sede autorizzativa la necessità di realizzare altre linee o opere per il

collegamento alle rete elettrica di distribuzione diverse da quelle previste nel progetto ora in esame, sarà necessario riconsiderare le stesse dal punto di vista dell'impatto ambientale.

14. In merito alla linea elettrica di allacciamento alla rete di distribuzione di ENEL, ad avvenuta autorizzazione dell'impianto dovrà essere presentata la denuncia di costruzione ai sensi dell'art.6 della L.R. n.23/1984 al Settore Regionale OO.PP. Vercelli.

15. Alla conclusione dei lavori dovrà essere garantito lo smantellamento tempestivo dei cantieri garantendo lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati al fine di evitare la creazione di accumuli permanenti in loco. Il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, incluse le piste utilizzate, dovrà essere attuato in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. I rifiuti che dopo le previste attività cantieristiche saranno allontanati dal sito, dovranno essere gestiti ai sensi del DLgs. n.152/06 e s.m.i. dopo la loro adeguata classificazione.

16. Come indicato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con nota n.8586 del 21.12.2012 al Servizio Risorse Idriche della Provincia, è stato espresso parere di compatibilità della derivazione ai sensi del R.D. n.1775 del 11.12.1933 art.7, solo a seguito di verifiche e prescrizioni relativamente ai seguenti aspetti, il cui adempimento dovrà trovare riscontro puntuale nel successivo iter amministrativo. - All'influenza della derivazione con il raggiungimento degli obiettivi fissati da: PTA Regione Piemonte; Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI); Direttiva di Piano contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce fluviali A e B (Direttiva infrastrutture); Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti (Direttiva Sedimenti); Direttiva tecnica contenente i criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica (Direttiva Traverse); Deliberazione Comitato Istituzionale n.10 del 22.07.2009 recante Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal PAI come aree di dissesto o aree a rischio idrogeologico molto elevato e sottoposte a vincoli dalle NTA di tale Piano stralcio. - Che il prelievo non sia comprensivo del valore del DMV e che ne sia garantita la priorità del rilascio, dal corpo traversa, in ogni condizione idrologica del corpo idrico interessato. - Acquisizione di idonee forme di garanzia per la realizzazione delle opere in esame e per gli interventi di dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi (la cui realizzazione potrà essere richiesta al termine della durata della concessione o qualora il concessionario rinunci alla concessione medesima) rilasciate con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia.

17. Per gli aspetti inerenti la compatibilità in linea idraulica delle opere interferenti il Torrente Elvo, dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate da AIPO con nota di espressione parere favorevole n.6717 del 06.03.2014.

18. Riguardo il dispositivo per la risalita dei pesci, l'imbocco di monte del canale passaggio dell'ittiofauna nell'opera di derivazione dovrà essere raccordato con angolo non inferiore a 45°, a monte delle paratoie a settore.

19. Riguardo i monitoraggi da mettere in atto, la Ditta dovrà: - Al fine di verificare l'efficacia della scala di risalita dei pesci svolgere un monitoraggio dell'ittiofauna con cadenza annuale da confrontare con lo stato di fatto, osservabile mediante un primo campionamento di "bianco" al fine di determinare le specie target presenti, ovvero basandosi sui dati esistenti se disponibili nel tratto in oggetto. Il Piano di monitoraggio avrà durata di almeno 4 anni, con frequenza annuale. Nel caso in cui, sulla scorta dei dati di monitoraggio, la Ditta verifichi un peggioramento dell'ecosistema, dovrà darne tempestiva comunicazione ai Soggetti competenti, unitamente ad una proposta di interventi correttivi. - Svolgere un monitoraggio ante opera della fauna bentonica a valle dell'impianto con il metodo *Multi Habitat Proporzionale* (frequenza 3 campioni/anno), svolto anche dopo un anno dalla messa in funzione dell'impianto per verificare l'adattamento dell'ecosistema all'intervento svolto. -

Il piano/programma di monitoraggio dovrà indicare i soggetti che si faranno carico di svolgere le diverse attività di monitoraggio previste, le modalità e la frequenza con cui si intende comunicare le informazioni di tale attività agli Enti competenti. - Lo specifico documento “*Piano di Monitoraggio da mettere in atto*” dovrà essere predisposto ed allegato alla richiesta di Autorizzazione Unica ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.

20. Per gli aspetti inerenti la compatibilità paesaggistico-ambientale e la coerenza con gli atti di Pianificazione Territoriale, dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate da: - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Torino con nota n.1261 del 22.01.2014 in applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. parte III, con prescrizioni, ovvero: Vengano realizzate le opere di mitigazione indicate nel progetto di recupero ambientale e nella relazione paesaggistica allegata alla nota della Ditta in data 30.07.2013 acquisita agli atti con prot. n.20007 del 30.07.2013. Si raccomanda di utilizzare per tali opere esclusivamente vegetazione del tipo autoctono e di eseguirle al più presto, monitorando l’attecchimento e lo sviluppo delle nuove specie inserite. - Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio con nota n.26631 del 25.09.2013, in adempimento all’art.146 del D.Lgs. n.42/2004, con prescrizioni, ovvero: al termine dei lavori i siti siano prontamente ripristinati, rinverditi, riportati allo stato originario ed eliminate le piste di cantiere; la strada di accesso, attualmente esistente, sia ripristinata e lasciata in sterrato con la fascia centrale inerbita; il manufatto centrale sia rivestito in pietrame posato secondo la tessitura tradizionale locale, con manto di copertura a capanna ricoperto da tegole in laterizio oppure in lamiera similcoppo di colore laterizio; la cabina sia realizzata con materiali tradizionali (legno, coppi) tinteggiata nei colori delle terre naturali e dotata di serramenti bruniti in cor-ten. - Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia parere 25.09.2013, con prescrizioni, ovvero: per il locale centrale, la copertura in pannelli dovrà riprodurre la sagoma e il materiale di un tetto tradizionale, in linea con quanto previsto dall’art.11 delle NTA del PTCP - ARPA con contributo tecnico scientifico n.85857 del 23.09.2013, con prescrizioni, ovvero: gli interventi di rinaturalizzazione dovranno corrispondere a quanto descritto nella Relazione Paesaggistica cap.6.7; tutte le superfici, sia viarie che di pertinenza delle opere, dovranno essere realizzate con materiali drenanti.

21. Come richiesto dal Comune di Santhià con D.G.C. n.219 del 19.12.2012, in considerazione dello stato dei luoghi interessati dal progetto, avanti la messa in esercizio dell’impianto idroelettrico dovranno essere realizzate le opere di compensazione ambientale individuate nello stesso atto Comunale, ovvero: - bonifica dell’area adiacente al sito di intervento, attualmente in stato di degrado, con formazione di strade che verranno utilizzate come piste ciclabili; - posa dell’adeguata segnaletica orizzontale e verticale per percorsi storici; - installazione di impianto di video sorveglianza.

22. Si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche sulle aree interessate dal progetto sia durante la fase di cantiere che in fase di esercizio dell’opera.

23. Riguardo a tutte le opere di mitigazione e inserimento ambientale a verde, si dovrà procedere a cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora, al fine di migliorarne l’attecchimento, per la durata di almeno anni 5, procedendo alla sostituzione delle piante non attecchite. Le opere a verde dovranno essere attuate immediatamente a conclusione del cantiere, compatibilmente con la stagione più favorevole per iniziare le piantumazioni.

24. La Ditta dovrà rispettare e dare attuazione anche alle ulteriori prescrizioni e condizioni che potranno essere indicate nel disciplinare di concessione per l’utilizzo delle acque che verrà successivamente redatto dal Servizio Risorse Idriche della Provincia di Vercelli per la sottoscrizione da parte della Ditta stessa.

25. Sul tema rumore, considerate le tipologie delle opere e degli impianti in progetto nonché la localizzazione e le caratteristiche delle aree oggetto di intervento:- per la fase di cantiere, i mezzi utilizzati per la sistemazione del terreno e la costruzione dei manufatti debbono essere conformi al D.Lgs. n.262 del 04.09.2002 ; qualora si evidenziassero superamenti dei livelli acustici previsti per le aree di intervento, dovrà essere richiesto al Comune la specifica autorizzazione in deroga per

l'attività temporanea di cantiere ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera h) della Legge n.447/1995 ed art.9 comma 1 della Legge Regionale n.52/2000; - i macchinari (turbine) e l'edificio edilizio della centrale dovranno essere realizzati rispettando le caratteristiche insonorizzanti e fonoisolanti previste in progetto e/o verificate in corso d'opera; - entro 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere svolto un rilievo fonometrico, tramite misurazioni da effettuarsi a cura del proponente, sia in periodo diurno che notturno, presso tutti i ricettori individuati, C.na Cason Vecchio (indicata in relazione) e C.na da Basso, onde verificare il rispetto delle previsioni di piano, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998. Le relazioni tecniche contenenti i risultati della verifica acustica dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale Arpa di Vercelli. Nel caso di superamento dei limiti previsti, dovranno essere messe in atto tutte le procedure tecnico/operative necessarie al fine di ridurre le emissioni ed immissioni entro i limiti normativi e presentare apposito piano di risanamento acustico alla Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale ed al Dipartimento ARPA di Vercelli.

26. Si fanno salvi i diritti di terzi e si fa salvo ogni altro adempimento e provvedimento futuro che potrà essere adottato da parte degli Enti competenti in materia di sicurezza idraulica e di tutela delle risorse idriche.

27. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in accordo con i disposti del D.M. 14.01.2008.

28. In corso d'opera dovranno essere verificati gli assunti di progettazione e, se del caso, intervenire con idonee opere di consolidamento.

29. Per gli aspetti inerenti la prevenzione del rischio sismico, dovranno essere attuati gli ulteriori adempimenti, come indicato in Relazione Integrativa Novembre 2013.

30. Si richiama l'osservanza della normativa impiantistica specifica nonché delle disposizioni di cui al D.Lvo. n.81/2008 e s.m.i. relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In caso di presenza di attività ricomprese nell'elenco allegato I al D.P.R. n.151/2011 dovranno essere osservati gli obblighi previsti dalla Legge 26.07.1965 n.966 con le modalità procedurali di cui al medesimo Decreto.

31. La Ditta, dopo l'ottenimento della concessione di derivazione idrica, dovrà presentare istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., corredata di tutta la documentazione richiesta, nel rispetto delle disposizioni emanate con D.G.R. 30.01.2012 n.5-3314 nonché del D.M. 10.09.2010, utilizzando la modulistica resa disponibile dalla Provincia; la documentazione deve essere corredata del preventivo per la connessione con evidenza delle eventuali interferenze del collegamento stesso.

32. Il Gestore dell'impianto idroelettrico, dovrà provvedere alla trasmissione dei dati relativi alla produzione energetica, annualmente con dettaglio mensile, alla Provincia di Vercelli, all'A.P.E.V.V. e al Comune di Santhià.

33. Al fine di consentire verifiche e controlli alle strutture preposte, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.40/98, si dovrà comunicare la data di inizio e fine lavori, ad ARPA, alla Provincia di Vercelli Settore VIA-Energia e Settore Tutela Ambientale, nonché al Comune di Santhià.

34. Alla dismissione dell'impianto dovranno essere messe in atto tutte le operazioni di smantellamento e smaltimento delle strutture, come previsto dall'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. A tal fine l'esercente l'impianto dovrà presentare, entro mesi 6 dalla scadenza dell'autorizzazione, all'Autorità competente che ha disposto il rilascio dell'autorizzazione a costruire e gestire l'impianto, il dettaglio del progetto di dismissione delle opere.

35. Il Proponente dovrà garantire l'attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione e compensazione ambientale indicati nella documentazione progettuale e tecnico-ambientale presentata in data 29.07.2013 e 02.12.2013, nonché di tutte le prescrizioni sopra indicate, nel corso di realizzazione e gestione delle opere, ancorché alcune fasi realizzative o gestionali possano essere affidate ad altro Soggetto o Società. (Omissis)

La Dirigente del Settore – Responsabile dell'Organo Tecnico di V.I.A.  
Manuela Ranghino